



MAGNIFICA COMUNITA' DI FIEMME

**REGOLAMENTO
DEI DIRITTI DI PASCOLO E DI ERBATICO
E MODALITÀ PER L'ERCIZIO DI ESSI**

TESTO LICENZIATO DAL CONSIGLIO DEI REGOLANI NELLA SEDUTA DEL
07 NOVEMBRE 2012

APPROVATO DAL COMUN GENERALE NELLA SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 2012

TITOLO I°- NORME GENERALI

ARTICOLO 1 CONTENUTO

Il presente Regolamento di pascolo ed erbatico disciplina le modalità di godimento e fruizione del diritto di pascolo ed erbatico, da parte dei Vicini della Magnifica Comunità di Fiemme sui beni della stessa.

Esso stabilisce inoltre le modalità per l'esercizio dei diritti citati e per la manutenzione e miglioramento dei beni destinati alla soddisfazione di tali diritti.

ARTICOLO 2 BENI SOGGETTI AL GODIMENTO

La superficie sulla quale si esercitano i diritti di pascolo e di erbatico è quella specificata e descritta nel decreto del Commissario Regionale agli Usi Civici di Trento del 26.09.1947, dell'estensione complessiva stabilita dai Piani Economici dei beni silvo - pastorali dell'Ente, approvati dalla competente Autorità Forestale Provinciale, tenuta presente la necessità di salvaguardare in ogni tempo la soddisfazione del diritto.

I beni soggetti al diritto di godimento dovranno risultare da apposito inventario secondo le prescrizioni ed indicazioni stabilite nel seguito del presente Regolamento.

ARTICOLO 3 TITOLARI DEI DIRITTI.

Per la titolarità dei diritti si applicano le norme stabilite dallo Statuto.

ARTICOLO 4 SPECIFICAZIONE DEI DIRITTI

In base alla sentenza della Corte di Appello di Roma, sezione speciale Usi Civici di data 28.10.1949 - 30.01.1950, sui beni soggetti ad uso civico della Comunità Generale possono essere esercitati:

- a) diritto di pascolo con bestiame proprio
- b) diritto di erbatico.

ARTICOLO 5 MISURA DEI DIRITTI

L'ampiezza dei diritti, disciplinati dal presente Regolamento, anche in base all'art. 1021 del C.C., è determinata dal fabbisogno familiare da un lato e dall'altro dalla rendita complessiva delle stazioni d'alpeggio.

ARTICOLO 6 UGUAGLIANZA DEI DIRITTI.

L'esercizio dei diritti di uso civico di pascolo e di erbatico è uguale per tutti i Vicini.

TITOLO II° - DEL DIRITTO DI PASCOLO.

ARTICOLO 7 ESERCIZIO DEL DIRITTO.

In linea generale, salvo deroghe e limitazioni previste dal presente Regolamento, possono esercitare il diritto di pascolo tutti i Vicini che abbiano bestiame proprio.

ARTICOLO 8
ORGANIZZAZIONE DELL'ESERCIZIO DEI DIRITTI

L'organizzazione dell'esercizio dei diritti di uso civico si articola attraverso i seguenti organismi:

- a) *Magnifica Comunità di Fiemme*, che opera per mezzo *del Consiglio dei Regolani*, salvo che la materia non rientri statutariamente nella competenza del *Comun Generale*;
- b) Commissione di alpeggio pascolo ed erbatico;
- c) Delegato di Regola.

ARTICOLO 9
COMMISSIONE DI ALPEGGIO, PASCOLO ED ERBATICO

Entro il 15 del mese di gennaio di ogni mandato amministrativo, avranno luogo in tutte le Regole della Magnifica Comunità di Fiemme le elezioni per la nomina del:

- delegato di Regola in rappresentanza degli allevatori bovini ed equini;
- delegato di valle in rappresentanza degli allevatori ovini;
- delegato di valle in rappresentanza degli allevatori caprini.

Nella stessa seduta sarà eletto un sostituto, il quale interverrà alle sedute della Commissione in caso di assenza od impedimento del delegato.

La Commissione di alpeggio, pascolo ed erbatico sarà quindi composta dai delegati degli allevatori come sopra individuati.

La convocazione elettorale darà disposta dal Regolano di ogni Regola entro il 31 dicembre.

Il delegato ed il suo sostituto durano in carica per un periodo uguale alla durata in carica degli organi della Magnifica Comunità di Fiemme.

Nel caso in cui la Regola non provveda, entro il termine di cui sopra, alla elezione dei propri delegati e dei relativi sostituti, come sopra individuati, il Consiglio dei Regolani si surrognerà ad essa provvedendo alle rispettive nomine.

La Commissione di alpeggio pascolo ed erbatico è presieduta *dallo Scario* della *Magnifica Comunità di Fiemme* o da un suo delegato e ne è Segretario il Segretario generale della *Magnifica Comunità di Fiemme* o un suo delegato. Alle sedute della Commissione partecipa senza diritto di voto il Tecnico Forestale della *Magnifica Comunità di Fiemme* o suo delegato.

Le sedute della Commissione sono riservate ai soli membri nominati: possono parteciparvi eventuali esperti su invito dello Scario.

ARTICOLO 10
FUNZIONAMENTO ED ATTRIBUZIONE DELLA COMMISSIONE DI ALPEGGIO, PASCOLO ED ERBATICO

La Commissione si riunisce in seduta ordinaria di norma una volta all'anno presso la sede della *Magnifica Comunità di Fiemme* in Cavalese entro il 15 marzo, su convocazione dello Scario, per stabilire l'assegnazione dei posti di alpeggio in ognuna delle malghe e pascoli e quella delle pezze segabili, sulla base degli elenchi di prenotazione trasmessi alla Comunità Generale dai delegati di cui all'art. 9.

Nella seduta ordinaria e nelle eventuali sedute straordinarie la Commissione potrà pure esaminare, discutere e formulare proposte alla *Magnifica Comunità di Fiemme* in ordine all'attuazione del presente Regolamento. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza di almeno otto dei suoi membri.

Le deliberazioni della Commissione sono assunte a maggioranza e sono verbalizzate.

Nel caso in cui i componenti siano in numero pari, il voto dello Scario o del suo delegato vale doppio.

ARTICOLO 11
ELENCO DEGLI UTENTI DEI DIRITTI.

Gli utenti dei diritti, che intendono esercitare il diritto di pascolo ed erbatico, devono comunicare al Delegato di Regola, entro il mese di febbraio di ciascun anno:

- il numero dei capi di bestiame suddivisi per qualità e specie che intendono inviare nelle malghe e sui pascoli della *Magnifica Comunità di Fiemme*;
- la denominazione delle pezze segabili.

Della comunicazione di cui sopra viene presa nota in apposito elenco, denominato "Elenco degli utenti dei diritti".

ARTICOLO 12
CONTROLLO DEGLI ELENCHI DEGLI UTENTI DEI DIRITTI.

Il Delegato di Regola, ultimate le insinuazioni di cui all'articolo precedente, procede al controllo delle stesse ed accerta il requisito della titolarità dei diritti, provvedendo alla rigorosa eliminazione dagli elenchi di quanti (titolare e rispettivi capi) non abbiano i requisiti richiesti dal presente Regolamento, dei capi di bestiame non risultanti di proprietà degli aventi diritto, nonché dei capi non in regola con le disposizioni sanitarie previste dalle norme e dagli ordinamenti di polizia veterinaria.

Contro le determinazioni del Delegato di Regola è ammesso ricorso, ai sensi dell'art. 48 del Regolamento.

Ultimate le operazioni di controllo e comunque entro il 5 marzo di ciascun anno, il Delegato di Regola deve far pervenire alla *Magnifica Comunità di Fiemme* la nota numerica, distinta per singola malga e per specie, del bestiame da monticare, nonché la nota delle prenotazioni delle pezze segabili.

ARTICOLO 13
CAPIENZA DELLE MALGHE E PASCOLI.

Il numero dei capi di bestiame ammessi sulle malghe e sui pascoli della *Magnifica Comunità di Fiemme* è quello stabilito dai piani economici dei beni silvo - pastorali e dai rispettivi Regolamenti d'uso delle malghe stesse.

ARTICOLO 14
RIPARTIZIONE PROPORZIONALE DELLE UTILITÀ FRA LE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI.

I posti di alpeggio e pascolo disponibili vengono ripartiti dal Consiglio dei Regolani sulla base della proposta effettuata dalla Commissione di cui all'art. 9, tra le Regole della *Magnifica Comunità di Fiemme* sulla base dei seguenti criteri:

- 1- corretta gestione negli anni precedenti;
- 2- godimento anno precedente;
- 3- vicinanza;
- 4- destinazione gestionale ottimale in relazione alle tipologie dei pascoli.

La durata delle assegnazioni potrà essere coordinata con le durate dei piani contributivi

provinciali a favore dell'agricoltura e della zootecnia di montagna.

Le malghe che dovessero rimanere libere, resteranno a disposizione della Magnifica Comunità di Fiemme che potrà disporre l'assegnazione o l'affitto per la singola stagione.

Nei casi in cui la proprietà del pascolo non coincida con la proprietà degli edifici di malga, la Comunità ricercherà un accordo con i Comuni proprietari degli stessi, al fine di permettere la gestione unitaria della stazione d'alpeggio.

ARTICOLO 15

ASSEGNAZIONE DEI POSTI NELL'AMBITO DELLE SINGOLE REGOLE.

Qualora i posti riservati a ciascuna Regola non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno indicato dalle prenotazioni, i posti stessi vengono assegnati ai prenotati con i seguenti criteri:

- a) stato di bisogno;
- b) soddisfazione progressiva del diritto.

La distribuzione dei posti disponibili e singoli prenotati in ciascuna circoscrizione territoriale è deferita al Delegato di Regola.

Nel caso in cui, per qualsiasi circoscrizione, residuino posti disponibili, questi passano a disposizione della Commissione di cui all'art. 9, che provvede alla proposta di riassegnazione a quelle Regole che hanno maggiore bisogno.

Eventuali ulteriori disponibilità di posti di alpeggio possono essere coperte, su specifica autorizzazione del Consiglio dei Regolani, con bestiame di diversa provenienza.

Nel caso in cui venga autorizzata la monticazione di bestiame ai sensi del precedente capoverso, il Consiglio dei Regolani, sentita la Commissione, stabilisce quale corrispettivo per ciascun capo deve essere versato alla *Magnifica Comunità di Fiemme*; del versamento di tale corrispettivo risponde il Delegato di Regola.

ARTICOLO 16

DIVIETO DI AFFITTANZA .

E' fatto espresso divieto agli assegnatari delle singole malghe e dei pascoli, pena la perdita dell'assegnazione, di affittare in tutto o in parte le malghe ed i pascoli.

TITOLO III° – DISPOSIZIONI SUL GODIMENTO DI AREE MARGINALI

ARTICOLO 17

NATURA DEL DIRITTO.

Il godimento uso sfalcio e/o pascolo dei beni non inclusi nell'elenco previsto dall'art. 2 e di cui all'allegato 1 e 2 è di competenza del Consiglio dei Regolani, sentita la Commissione. La domanda per l'uso di tali beni dovrà essere effettuata nelle scadenze e nelle modalità previste per le superfici a pascolo. Il Consiglio dei Regolani ha la facoltà di assegnare in uso tali beni anche per più anni previo pagamento di un canone di affitto e nel rispetto di specifici criteri tecnico -gestionali.

ARTICOLO 18

SODDISFAZIONE DEL DIRITTO.

L'assegnazione delle pezze segabili ai soggetti che ne hanno effettuato la prenotazione sarà fatta dal Consiglio dei Regolani come previsto all'articolo precedente, secondo le modalità ed i termini previsti per l'assegnazione dei pascoli. La durata delle assegnazioni potrà essere

coordinata con la durata dei piani contributivi provinciali a favore dell'agricoltura e della zootecnia di montagna, a chi le ha avute in assegnazione per l'anno precedente e tenendo conto, negli altri casi, di un'equa ripartizione fra le singole Regole.

ARTICOLO 19
DELLE PEZZE SEGABILI NON PRENOTATE.

Le pezze segabili non prenotate restano a disposizione della *Magnifica Comunità di Fiemme*, la quale potrà assegnarle durante l'anno ad eventuali richiedenti.

TITOLO IV° - MODALITÀ PER L'INVENTARIO DEI BENI.

ARTICOLO 20
INVENTARIO DEI BENI.

I beni soggetti al diritto di godimento, in relazione alla disposizione dell'art. 2 del presente Regolamento, risultano da apposito inventario, costituito da distinti quaderni di malga, di pascolo e dei segabili, corrispondenti alle unità fondiaria a gestione unitaria in essi descritte ed inventariate, il complesso dei quali assume la denominazione di "Libro delle malghe pascoli e segabili".

ARTICOLO 21
INDICAZIONI DEI QUADERNI.

Nel quaderno relativo a ciascuna unità fondiaria a gestione unitaria devono risultare le seguenti indicazioni:

- a) regolamento d'uso, estratto dai piani forestali aziendali, contenente, tra l'altro, l'indicazione delle attuali utilità date dal numero, genere (bovini, caprini, ovini) e qualità (vacche, mandrie, vitelle) di bestiame pascolabile o dai q.li di fieno normalmente ricavabili;
- b) inventario di tutte le realtà immobiliari e dei beni mobili formanti il complesso economico a gestione unitaria contenente fra l'altro:
 - 1) l'estensione superficiale totale e distinta in segabile (prato alpino) e pascolabile; le superfici a pascolo, in osservanza delle indicazioni dei piani forestali aziendali in vigore, andranno suddivise in pascolo nudo, pascolo alberato e superfici boscate in cui è ammesso il pascolo;
 - 2) la situazione fisico-economica e le condizioni di produttività;
 - 3) la consistenza, quantitativa e qualitativa, dei fabbricati, manufatti e mobili formanti il complesso a gestione unitaria, evidenziando i rispettivi proprietari;
- c) i diritti ed oneri reali connessi;
- d) estratto della carta forestale in scala 1:10.000 e, se presente nei piani di gestione forestale aziendali della Magnifica Comunità di Fiemme, delle carte relative alla zonizzazione dei pascoli.

ARTICOLO 22
COMPETENZA PER LA TENUTA.

L'impianto, la conservazione ed il costante aggiornamento del "Libro delle malghe, pascoli e segabili" sono affidati all'Ufficio Tecnico Forestale della Magnifica Comunità di Fiemme.

All'impianto del Libro delle malghe, pascoli e segabili si deve provvedere entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Il "Libro delle malghe, pascoli e segabili", soprattutto per quanto concerne i contenuti di carattere tecnico-gestionale, verrà costantemente aggiornato in occasione della revisione dei

piani di gestione forestale aziendali della Magnifica Comunità di Fiemme.

ARTICOLO 23
FUNZIONI DERIVATE DALL'INVENTARIO.

Il quaderno relativo a ciascuna unità fondiaria, da ricavarsi dal "Libro delle malghe, pascoli e segabili", serve quale base per la consegna delle utilità destinate alla soddisfazione del diritto di pascolo fra la Magnifica Comunità di Fiemme, ciascun Delegato di Regola e al conduttore dell'unità di malga, ai quali viene consegnato in copia.

Alle operazioni di consegna e riconsegna, da documentarsi in apposito verbale, provvedono rispettivamente l'Ufficio Tecnico Forestale della Magnifica Comunità di Fiemme, il Delegato di Regola ed il conduttore della malga; quest'ultimo risponde della conservazione del quaderno fino al momento della riconsegna alla Magnifica Comunità di Fiemme, e, nel caso lo smarrisca, deve notificarlo in tempo alla Magnifica Comunità di Fiemme per i provvedimenti necessari.

Il Conduttore deve prendere esatta conoscenza delle indicazioni contenute nel quaderno e curare l'osservanza e l'esecuzione delle disposizioni in esso contenute.

ARTICOLO 24
RESPONSABILITÀ PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI.

Il Conduttore è responsabile della conservazione di tutte le realtà immobiliari e dei beni mobili descritti ed inventariati nel quaderno di malga.

Al momento della riconsegna degli immobili sarà cura dell'Ufficio Tecnico Forestale, attraverso i propri Agenti Forestali, attestare il reale stato degli immobili stessi e di altre infrastrutture eventualmente presenti.

TITOLO V° - NORME PER LA MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DEI BENI.

CAPO I° – NATURA DELLE OPERE

ARTICOLO 25
NORMA GENERALE

Le norme del presente titolo trovano applicazione principalmente nei confronti di quei beni che, risultano di proprietà della Magnifica Comunità di Fiemme, salvo quanto disposto nel seguito del presente Regolamento.

ARTICOLO 26
TIPOLOGIE DI MANUTENZIONE.

La manutenzione dei beni si distingue in ordinaria e straordinaria, facendo riferimento, per quanto non previsto nel presente Regolamento, alle norme in materia dettate dal Codice Civile.

ARTICOLO 27
MANUTENZIONE ORDINARIA.

Rientrano in particolare nella manutenzione ordinaria i seguenti lavori.

a) Per i fabbricati e pertinenze: conservazione delle murature, intonaci, tinteggiature in calce, manutenzione dei pavimenti e serramenti (comprese le coloriture periodiche); riparazione delle opere dei servizi idraulici, igienici e di illuminazione, riparazioni periodiche dei tetti e delle staccionate.

b) Per i pascoli: ripulitura annuale dei pascoli in funzione della conservazione della produttività del fondo; riattazione dei sentieri di servizio e delle strade di accesso alla malga per la parte

compresa nel territorio pascolivo se danneggiate dal transito del bestiame; manutenzione delle opere di bonifica, dei canaletti di scolo delle acque e degli impianti d'irrigazione concimante, la manutenzione delle fontane, degli abbeveratoi e delle opere di presa e di adduzione e la corretta concimazione organica. L'elenco puntuale degli interventi di manutenzione ordinaria a carico delle infrastrutture e dei pascoli verrà effettuato annualmente per ogni unità di gestione (malga) contestualmente alla fase di consegna delle malghe, in osservanza anche delle prescrizioni e/o delle indicazioni gestionali dettate dai piani di gestione forestale aziendale della Magnifica Comunità di Fiemme.

**ARTICOLO 28
MANUTENZIONE STRAORDINARIA.**

Si considerano in particolare lavori di manutenzione straordinaria per i fabbricati e pertinenze: le opere necessarie per assicurare la stabilità dei muri; la sostituzione di travi, serramenti e pavimenti; il rinnovo totale o parziale di una parte notevole di tetti, solai, acquedotti, muri di sostegno di fabbricati o strade.

L'elenco puntuale degli interventi di manutenzione straordinaria a carico delle infrastrutture e dei pascoli verrà effettuato annualmente per ogni unità di gestione (malga) contestualmente alla fase di consegna delle malghe, in osservanza anche delle prescrizioni e/o delle indicazioni gestionali dettate dai piani di gestione forestale aziendale della Magnifica Comunità di Fiemme.

**ARTICOLO 29
MIGLIORAMENTI.**

Si considerano miglioramenti:

- a) per i fabbricati: le opere di carattere edile, e cioè la costruzione e miglioramento di casere, stalle, fienili, baiti-alloggio per pastori, concimaie e porcilaie, acquedotti, abbeveratoi, strade e sentieri di accesso alle zone pascolive;
- b) per i pascoli: le opere che migliorano o aumentano la produzione ed in particolare, il recupero di superfici abbandonate (es. bonifiche), l'irrigazione concimante, lo sgombero dei sassi, l'eliminazione dei cespugli ed erbe infestanti.

**ARTICOLO 30
COSTITUZIONE DI NUOVE UNITÀ FONDIARIE.**

Si considerano a questo fine quelle iniziative destinate alla costituzione ex novo di unità fondiaria per la soddisfazione del diritto di pascolo in aggiunta od in sostituzione di quelle esistenti.

CAPO II° - ESECUZIONE DELLE OPERE.

**ARTICOLO 31
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.**

I lavori di ordinaria manutenzione di cui all'art. 27 devono essere eseguiti annualmente a cura e spese degli utenti.

L'Ufficio Tecnico Forestale, durante la consegna delle malghe, provvede annualmente a rilevare per ogni malga i lavori che si rendono necessari e ne prescrive l'esecuzione, tenendo conto anche delle norme previste *dai piani di gestione forestali aziendali*.

Il Conduttore è tenuto alla loro esecuzione e ne è responsabile sia nei confronti degli utenti che

della Magnifica Comunità di Fiemme.

ARTICOLO 32
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.

I lavori di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 32 dovranno essere segnalati alla *Magnifica Comunità di Fiemme* a cura del Delegato di Regola o degli utenti conduttori della malga, e, in difetto di segnalazione da parte di questi, saranno rilevati dall'Ufficio Tecnico Forestale della Magnifica Comunità di Fiemme, allo scopo di evitare il deperimento delle opere e dei manufatti.

ARTICOLO 33
LAVORI DI MIGLIORAMENTO.

I lavori di miglioramento di cui all'articolo 33 saranno segnalati alla *Magnifica Comunità di Fiemme* a cura del Delegato di Regola quando sia stata constatata la necessità e la convenienza dell'esecuzione di essi in relazione alle necessità dell'alpeggio.

L'Ufficio Tecnico Forestale della *Magnifica Comunità di Fiemme* può anche rilevare e segnalare direttamente i lavori di miglioramento che ritiene necessari e convenienti.

ARTICOLO 34
FINANZIAMENTO DELLE SPESE.

Tutte le spese per gli interventi e per le opere di cui agli articoli 36 e 37 dovranno essere di volta in volta concordati tra l'Ente proprietario ed il conduttore.

Il finanziamento delle opere/interventi di manutenzione straordinaria e dei miglioramenti sarà effettuato dalla Magnifica Comunità di Fiemme sulla base delle disponibilità finanziarie in essere ed in ogni caso sulla base di un programma pluriennale e/o sulla base delle priorità di intervento. Il programma pluriennale e/o la priorità degli interventi dovranno essere definiti ed approvati dal Consiglio dei Regolani sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Forestale della Magnifica Comunità di Fiemme.

ARTICOLO 35
FINANZIAMENTI IN PROPRIO DELLA MAGNIFICA COMUNITÀ DI FIEMME.

Le opere di cui all'articolo 34 ed i lavori per il riordinamento di una o più unità economiche (malghe) ai fini di una migliore gestione ed utilizzazioni del patrimonio pascolivo, saranno promossi e finanziati dalla Magnifica Comunità di Fiemme quando, sentito anche il parere della Commissione di alpeggio e pascolo, siano ritenuti utili o necessari nell'interesse generale della popolazione.

TITOLO VI° - NORME FINALI.

ARTICOLO 36
SANZIONI PER INADEMPIENZE.

In caso di mancata esecuzione dei lavori di cui all'articolo 31, entro il termine stabilito dall'Ufficio Forestale, la *Magnifica Comunità di Fiemme* diffiderà all'esecuzione di essi, entro un nuovo breve termine, il conduttore.

In caso di inadempienza, anche in seguito della diffida, i lavori potranno essere eseguiti direttamente dalla Magnifica Comunità di Fiemme, che addebiterà le spese conduttore.

ARTICOLO 37
ORGANI DI SORVEGLIANZA.

La sorveglianza per l'attuazione del presente Regolamento è demandata al personale forestale della Magnifica Comunità di Fiemme, nonché, nell'ambito delle malghe, ai singoli Delegati di Regola.

Qualunque inosservanza o contravvenzione alle norme del presente Regolamento dovrà essere segnalata alla Magnifica Comunità di Fiemme.

ARTICOLO 38
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Eventuali controversie, che dovessero derivare dall'applicazione del presente Regolamento, saranno risolte, in prima istanza, dalla Commissione di alpeggio, pascolo ed erbatico e, in seconda istanza, dal Consiglio dei Regolani.

Il ricorso contro le deliberazioni della Commissione deve essere depositato, a pena di inammissibilità, presso la segreteria della *Magnifica Comunità di Fiemme* entro il 15° giorno successivo a quello di notificazione (notificazione che deve avvenire a mezzo raccomandata R/R) della deliberazione impugnata.

Contro le deliberazioni adottate dal Consiglio dei Regolani è ammesso ricorso al Collegio di controllo ai sensi e con le modalità di cui dell'art. 17 dello Statuto.

ARTICOLO 39
CONTRAVVENZIONI.

Le contravvenzioni al presente Regolamento saranno passibili delle pene disposte dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 40
ESERCIZIO DI MALGHE PROMISCUE.

Per l'esercizio di malghe dotate di pascoli di proprietà della *Magnifica Comunità di Fiemme* e, in misura almeno pari o prevalente, di altri Enti, e di malghe da assegnarsi permanentemente al pascolo del bestiame di diverse circoscrizioni della Valle, potranno essere adottate dal *Consiglio dei Regolani* particolari convenzioni anche in deroga al presente Regolamento, tenuto presente però sempre il carico massimo consentito dei piani di gestione forestali aziendali ed attenendosi, in ogni caso, all'ampiezza dei diritti stabilite dall'articolo 5 del presente Regolamento.

ARTICOLO 41
AVOCAZIONE DI POTERI AL CONSIGLIO DEI REGOLANI

Nel caso in cui, per mancanza di intesa o per qualsiasi altra causa, non si riesca, in sede di Commissione di alpeggio pascolo ed erbatico, ad adottare le decisioni di competenza entro i termini stabiliti dal presente Regolamento, ed in ogni caso in cui, per ragione qualsiasi, la citata Commissione od altri organi non adottino le decisioni di competenza, i poteri relativi vengono avvocati al Consiglio dei Regolani, che opera a sensi delle disposizioni statutarie regolamentari.

ARTICOLO 42
REVOCA DELLE DISPOSIZIONI CONTRASTANTI.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si ha per espressamente revocata ogni norma, deliberazione o altro atto della Magnifica Comunità di Fiemme, che sia in contrasto con

esso, così come si ha per revocata l'assegnazione in atto ai Comuni o alle Società Malghe e Pascoli di qualsiasi utilità della Magnifica Comunità di Fiemme destinata alla soddisfazione dei diritti in esso disciplinati.